

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 50

5 dicembre 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FRANCESCONI

NORME PER LA SALVAGUARDIA DELLE VETTURE E DEI CICLOMOTORI STORICI

Oggetto consiliare n. 836

RELAZIONE

L'inquinamento dell'aria diventa di anno in anno un problema sempre più pregnante, che rischia di avere gravi ricadute sulla salute dell'uomo. In particolare nei centri urbani l'aumento delle polveri e degli agenti contaminanti (gas di scarico di veicoli a motore, impianti di riscaldamento, industrie, ecc.) ha imposto provvedimenti, tanto drastici quanto inopportuni, per arginare questa situazione.

Attraverso il "Quarto Accordo di programma sulla qualità dell'aria", siglato in data 3 ottobre 2005, la Regione e gli Enti locali si sono impegnati a mettere in atto alcune misure volte a ridurre l'inquinamento dell'aria, come ad esempio il sistema delle "targhe alterne" ed il blocco del traffico, entrambi già sperimentati nei precedenti accordi. Per quanto attiene il blocco del traffico vi è stato, però, un ulteriore inasprimento delle limitazioni rispetto all'Accordo di programma 2004: l'art. 7, infatti, stabilisce il divieto di circolazione per le automobili ed i motocicli prodotti precedentemente al 1993, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 8,30-12,30 e 14,30-19 a decorrere dal 20 ottobre scorso. Dal 7 gennaio al 31 marzo 2006 il divieto verrà esteso dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30. Tale provvedimento, oltre a sollevare notevoli dubbi sull'effettiva efficacia, compie un'indiscriminata semplificazione che non tiene in alcun conto le differenze che vi sono tra i veicoli cosiddetti "pre Euro" in termini di funzionamento e qualità. Quanto al funzionamento vi sono veicoli recentemente revisionati e correttamente funzionanti, le cui emissioni, pur non corrispondendo a quelle dei veicoli catalitici, sono tollerabili da un punto di vista ambientale, mentre altri sono al di fuori dalle soglie di tolleranza. Per queste seconde sarebbe più opportuna una corretta manutenzione rispetto ad un divieto totale di circolazione.

Vi sono anche discrepanze di ordine qualitativo: i mezzi d'epoca o da collezione dotati di un particolare valore storico, tecnico o di design, non sono comparabili ad altri privi di alcun particolare pregio.

L'Accordo, così com'è delineato, tende a scoraggiare l'acquisto o la detenzione di automobili vecchie, favorendone al contrario la rottamazione e la sostituzione. La conseguenza diretta di tutto ciò è il progressivo perdersi di un patrimonio, quello costituito dai veicoli d'epoca, che rappresenta la storia industriale, tecnico-scientifica, economica, sociale e stilistica

del nostro Paese e della nostra Regione conosciuta, non a caso, come “terra dei motori”. Anche la deroga alle restrizioni di cui sopra prevista nell’Allegato 1 e relativa ai soli raduni, infatti, appare troppo limitante rispetto alla necessità di conservare tutte le vetture d’epoca ancora circolanti, non solo quelle detenute da esperti ed amatori.

Il presente progetto di legge ha la finalità di favorire la preservazione di tale patrimonio e, contrastando i vincoli e le restrizioni, agevolare chi si premura di conservarlo e tramandarlo.

La struttura dell’articolato

L’art. 1 definisce, sulla base della normativa statale, i veicoli d’epoca e ne prevede la tutela da parte dell’Ente regionale.

L’art. 2 istituisce il “Catalogo regionale dei veicoli storici”

che raccoglie i modelli che, di anno in anno, rientrano tra quelli oggetto del progetto di legge.

L’art. 3 stabilisce incentivi ed agevolazioni per favorire il corretto funzionamento e l’efficienza dei veicoli storici.

L’art. 4 prevede la possibilità di libera circolazione di questi mezzi, anche in deroga agli accordi e alle norme degli Enti locali che limitano la mobilità dei veicoli a motore.

L’art. 5 riguarda le sfilate ed i raduni per amatori che si svolgono in Emilia-Romagna.

L’art. 6 determina l’erogazione di contributi per finanziare quanto previsto dalla legge.

L’art. 7 contiene le norme transitorie e finali conseguenti all’entrata in vigore del seguente testo.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente alla sua tradizione motoristica, riconosce il valore delle autovetture e dei motocicli d'epoca, di pregio o da collezione, come patrimonio storico, tecnico, industriale e stilistico ed espressione della società, delle sue aspirazioni e del tenore di vita.

2. Secondo quanto stabilito dall'art. 60 del DLgs 285/92 ("Nuovo Codice della strada"), sono definiti veicoli storici quelli aventi più di trentanni o quelli che, pur avendo oltre ventanni d'età, risultino iscritti agli appositi albi.

Art. 2

Catalogo regionale dei veicoli storici

1. La Regione istituisce il Catalogo dei veicoli storici che raccoglie i modelli riconducibili a questa denominazione.

2. La Giunta regionale si occupa di aggiornarlo ogni anno sulla base delle modifiche apportate alla lista redatta dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI).

Art. 3

Manutenzione ed efficienza

1. La Regione promuove ed incentiva il corretto funzionamento delle autovetture e dei motocicli d'epoca, a tal fine indice annualmente la "Giornata dei veicoli storici" in cui è possibile sottoporre a controllo gratuito tali mezzi presso le officine convenzionate. Il test riguarda in modo particolare le emissioni rumorose, i gas di scarico, ed il corretto funzionamento degli impianti frenante e di carburazione. I veicoli risultati conformi agli standard costruttivi riceveranno il "Permesso di libera circolazione".

2. La Regione offre contributi al restauro meccanico e strutturale attraverso un bando emesso annualmente. L'assegnazione dei fondi terrà conto in via prioritaria dell'età del mezzo, del suo valore intrinseco e dell'urgenza dell'intervento. Al fine dell'ammissione a contributo il restauro dovrà mantenere le caratteristiche originarie del veicolo, prevedendo l'utilizzo di pezzi di ricambio originali o similari e dovrà essere documentato da regolare fattura attestante la spesa complessiva.

Art. 4

Disposizioni concementi la mobilità

1. Entro il primo novembre di ogni anno i veicoli storici di cui all'art. 1 comma 2, esclusi quelli rientranti nel caso previsto dall'art. 3, comma 1, devono sottoporsi a controllo al fine di ottenere il "Permesso di libera circolazione".

2. L'attestazione di cui al comma precedente, consente a coloro che ne sono dotati di poter circolare liberamente in tutto il territorio regionale durante l'intero corso dell'anno, fatte salve unicamente le zone pedonali o escluse dal traffico di automezzi e ciclomotori.

Art. 5

Sfilate e raduni per amatori

1. Le sfilate ed i raduni per amatori rispondenti alle caratteristiche previste dall'art. 214, comma 4, DPR 496/92 ("Regolamento esecutivo e di attuazione del Nuovo Codice della strada") potranno svolgersi senza restrizioni in tutto il territorio regionale, tranne in caso di parere contrario espresso dalla Polizia stradale, locale e municipale o degli Enti gestori della strada interessata. L'ammissione dei veicoli avverrà solo nel caso in cui siano dotati del "Permesso di libera circolazione".

Art. 6

Norme finanziarie

1. Al fine di fornire i supporti economici necessari allo svolgimento della "Giornata dei veicoli storici" e alla copertura del bando annuale per la manutenzione di cui all'art. 3, comma 2, la Regione istituisce un apposito capitolo di spesa ai sensi dell'art. 37 della L.R. 40/01.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere da sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale provvederà alla redazione del Catalogo dei veicoli d'epoca.

2. La Regione, le Province ed i Comuni avranno a disposizione trenta giorni dalla pubblicazione del Catalogo per rivedere le proprie norme in materia di limitazione del traffico recependo i contenuti della presente legge. Tali Enti si faranno carico di pubblicare e affiggere l'elenco dei veicoli storici interessati dal provvedimento.

3. Il primo bando e la prima "Giornata dei veicoli storici" verranno indetti nell'anno di pubblicazione della norma.

